

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CEGGIA

Repertorio comunale numero 3242

CONTRATTO D'APPALTO

dei lavori pubblici di REALIZZAZIONE NUOVA CUCINA CON ANNESSA MENSA PER LA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA – PNRR M4C1 INV. 1.2 (CUP J85E2200013006 - CIG 964762934F).

L'anno duemilaventitrè, il giorno uno del mese di agosto, presso gli uffici del COMUNE DI CEGGIA, a CEGGIA (VE) in Piazza 13 Martiri n. 1

AVANTI A ME

dott. SIMONE BORTOLAN, Segretario comunale generale del COMUNE DI CEGGIA, autorizzato a rogare i contratti in cui detto Ente è parte ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, come modificato dall'art. 10, comma 2-quater della legge 114 dell'11 agosto 2014

SONO COMPARSI

da una parte:

L'Arch. MAURO MONTAGNER, nato a Jesolo (VE) in data 27/06/1963 (c.f. MNT MRA 63H27 C388Z), competente nella sua qualità di Responsabile del Secondo Settore a stipulare i contratti per conto del COMUNE DI CEGGIA (C.F./P.IVA 00516530276) ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, e del decreto del Sindaco n.24 del 31/12/2022, interviene nel presente atto per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale numero 101 del 26/05/2023, numero di registro generale 186;

dall'altra parte:

Il sig. BALIN LUIGINO, nato a Cittadella (PD), il 31/07/1964 (c.f. BLN LGN 64L31 C743W), il quale interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante, come tale munito dei necessari poteri, della impresa BRENTA LAVORI s.r.l., con sede

legale in Vigonza (PD), Via del Basabò n. 1, cap. 35010, codice fiscale 03623920281 e iscrizione alla Camera di Commercio di Padova n. 03623920281, capitale sociale euro un milione/00 (€ 1.000.000,00) interamente versato, data di iscrizione 13/04/2021 Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A. numero di R.E.A. PD-324327; la suddetta impresa BRENTA LAVORI s.r.l. nel contesto dell'Atto verrà chiamata, per brevità, anche "Appaltatore";

Detti comparenti, della cui identità personale e poteri io, Segretario rogante sono certo, mi fanno richiesta di ricevere questo Atto, ai fini del quale:

PREMETTONO

che l'esecuzione dei lavori per il compimento dell'opera pubblica denominata "NUOVA CUCINA CON ANNESSA MENSA PER LA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA" è stata definitivamente aggiudicata all'"Appaltatore", con determinazione del Responsabile del Secondo Settore n. 101 del 26/05/2023 (N.RG 186), di cui alla presa d'atto della Determinazione n. 1519/2023 del Dirigente dell'Area Contratti della Città Metropolitana di Venezia, esecutiva ai sensi di legge;

che la suddetta determinazione, sulla base della comunicazione della S.U.A. Città Metropolitana di Venezia ns. prot. n. 5841 del 22/05/2023, è divenuta efficace a seguito di verifica, con esito positivo, del possesso dei prescritti requisiti in capo all'"Appaltatore", come previsto dall'art. 32, comma 7 del decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50 e s.m.i.;

che la spesa per l'esecuzione del presente contratto è finanziata con fondi PNRR-Missione 4 "Istruzione e Ricerca", Componente 1 "Potenziamento dell'Offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università", Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense";

che sono state effettuate le pubblicazioni dei risultati della procedura di affidamento di cui trattasi, come previsto dall'art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

che sono state eseguite le comunicazioni previste dall'art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con le modalità indicate dal comma 6 del medesimo articolo, come risulta dalla documentazione ns. prot. n. 5841 del 22/05/2023 e che è decorso, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il termine dilatorio di trentacinque (35) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva,

che è stato acquisito il documento di verifica di autocertificazione dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di PADOVA in data 16/06/2023, documento numero T519329440, dal quale risultano la qualità e i poteri che legittimano il firmatario alla stipula del presente atto;

che l'Appaltatore risulta iscritto dal 02/05/2022 al 01/05/2023 (IN FASE DI AGGIORNAMENTO: l'iscrizione resta valida anche oltre la scadenza, fino all'esito definitivo) nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo di Padova;

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 (PREMESSE)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

ARTICOLO 2 (OGGETTO DELL'APPALTO)

1. Il Comune di CEGGIA, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, l'esecuzione dei lavori, a parte a corpo e parte a misura, dell'opera pubblica denominata "NUOVA CUCINA SCOLASTICA CON ANNESSA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA" come da progetto richiamato al successivo articolo 3.

2. L'Aggiudicatario si impegna ad eseguire attraverso i contratti applicativi, tutti

i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dagli elaborati tecnici di progetto, dei quali l'Aggiudicatario dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché dai successivi contratti applicativi.

ARTICOLO 3 (OBBLIGHI DELL'APPALTATORE E DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO)

1. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire l'appalto di cui all'art. 2 alle condizioni, patti e modalità previsti:

- a. dai seguenti documenti ed elaborati, parte del progetto definitivo/esecutivo, approvato con determinazione del Responsabile del Secondo Settore n. 17 del 31/01/2023, Numero Registro Generale 25, esecutiva:
 - capitolato speciale d'appalto (depositato agli atti dell'Ente prot. 1536/2023);
 - elenco dei prezzi unitari/lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori presentata dall'“Appaltatore” in sede di gara (depositato agli atti dell'Ente);
 - cronoprogramma;
 - planimetrie;
- b. dal piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, redatto in data 30/01/2023, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, numero 81;
- c. dal piano operativo di sicurezza redatto in conformità al D.Lgs. 81/2008 e consegnato dall'Appaltatore alla Comune di CEGGIA come allegato alla nota del 29/06/2023 acquisita al protocollo generale del Comune in data 29/06/2023 al numero 7565.

2. I documenti elencati al comma 1, ancorché non materialmente allegati, si intendono comunque parte integrante e sostanziale del presente contratto e

restano depositati agli atti del “comune di CEGGIA”.

4. Il “Comune di CEGGIA” e l’Appaltatore si impegnano, inoltre, a rispettare le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di appalti di lavori pubblici e, in particolare, il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207 per le parti in vigore, il Capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, numero 145, quest’ultimo limitatamente a quanto non previsto dal Capitolato speciale d’appalto, e il D.M. 07/03/2018 n. 49.

ARTICOLO 4 (CORRISPETTIVO DELL’APPALTO)

1. Il Comune di CEGGIA pagherà all’Appaltatore, che accetta, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo di unmilioneduecentonovantunmilaseicentotre/50 euro (€ 1.291.603,50) corrispondente al ribasso del 3,97% sull’importo posto a base di gara soggetto a ribasso, cui vanno aggiunti trentamila/00 euro (€ 30.000,00) per i costi relativi alla sicurezza connessi allo specifico appalto, per un totale complessivo di unmilionetrecentoventunomilaseicentotre/50 euro (€ 1.321.603,50), oltre I.V.A nella misura di legge.

2. Il Comune di Ceggia informa l’Appaltatore, che ne prende atto, che il suddetto corrispettivo è soggetto alla liquidazione finale del direttore dei lavori, o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni apportate all’originale progetto di cui al precedente articolo 3.

3. Il contratto è stipulato parte a corpo e parte a misura. Ai sensi dell’art. 59 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, per la parte a misura il prezzo delle prestazioni può variare in aumento o in diminuzione secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti, per la parte a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o diminuzione secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti.

4. Qualora il Comune di Ceggia, per tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 106 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

5. In ogni caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'articolo 43 comma 8 del D.P.R. 207/2010 ai fini delle varianti e delle modifiche non sostanziali disposte ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

6. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara, depurato del ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

7. Il Comune di Ceggia si impegna ad inviare gli avvisi di pagamento alla sede legale dell'Appaltatore.

8. Il Comune di Ceggia dichiara che effettuerà i pagamenti all'Appaltatore, in acconto e a saldo, mediante mandati di pagamento per mezzo del Tesoriere Monte dei Paschi di Siena, filiale di Mestre.

9. L'Appaltatore informa che la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo è il sig. Balin Luigino, al quale il Comune di Ceggia effettuerà i pagamenti relativi al presente atto, con esonero da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine ai pagamenti. La cessazione o la decadenza dall'incarico della persona autorizzata a riscuotere e quietanzare deve

essere tempestivamente notificata all'Ufficio Protocollo dell'Ente.

10. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di cessione del corrispettivo, da notificarsi al Comune a cura e spese dell'Appaltatore stesso, deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che, in difetto della suddetta dichiarazione e del conseguente nulla osta a seguito delle verifiche di legge, nessuna responsabilità può attribuirsi al Comune di Ceggia per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.

11. Il Comune di Ceggia, come sopra rappresentato, dichiara che la spesa di cui al presente contratto è stata impegnata con la determinazione dirigenziale numero n.101 del 26/05/2023, Numero Registro Generale 186 (impegno 157/2023).

12. Il Comune di Ceggia avverte, inoltre, l'Appaltatore che le fatture relative al presente contratto dovranno essere completate con gli estremi del contratto medesimo e con il numero, la data e il protocollo della determinazione di impegno della spesa citata al comma 11, come previsto dall'art. 191 del D.Lgs. 267/2000.

13. Il Comune di Ceggia informa l'Appaltatore che ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 vige l'obbligo della fatturazione elettronica per gli enti locali. Il Codice Univoco dell'ufficio destinatario della fattura elettronica è il seguente: UFH69P.

ARTICOLO 5 (REVISIONE DEI PREZZI)

1. Come previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera a) del D.L. del 27 gennaio 2022, numero 4, convertito nella L. n. 25/2022, si evidenzia che è ammessa la revisione dei prezzi a norma di legge.

2. Trattandosi di lavori, come disposto dalla lettera b) del citato D.L. numero 4/2022, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo del D.Lgs. n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla Stazione Appaltante soltanto se

tali variazioni risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione per la percentuale eccedente il 5% (cinque per cento) e, comunque, in misura pari all'80% (ottanta per cento) di detta eccedenza nel limite delle risorse di cui al comma 7.

ARTICOLO 6 (TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI)

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, numero 136 e successive modificazioni, così come da ultimo definiti nella delibera 31 maggio 2017 n. 556 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

2. A tal fine, in particolare:

- si impegna a comunicare al Comune, per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche entro sette (7) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica di cui al presente contratto nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati;
- si impegna a trasmettere al Comune copia di tutti i contratti sottoscritti con i sub-appaltatori ed i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'esecuzione del presente contratto, che saranno individuate secondo quanto da ultimo precisato nella delibera 31 maggio 2017 n. 556 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

3. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. Il Comune e l'Appaltatore si danno reciprocamente atto che il presente contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento.

ARTICOLO 7 (TERMINI PER L'ESECUZIONE E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI)

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

ARTICOLO 8 (PENALI PER I RITARDI E PREMIO DI ACCELERAZIONE)

1. Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le penali dovute per il ritardato adempimento sono determinate in misura giornaliera tra lo zero virgola tre per mille (0,3 per mille) e l'uno per mille (1 per mille) dell'ammontare netto contrattuale, da determinare, in base all'insindacabile valutazione del R.u.p., in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. Esse non possono comunque superare complessivamente il dieci per cento (10%) dell'ammontare netto contrattuale, pena la facoltà per la S.A., di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

2. In deroga all'art. 113-bis, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come previsto dall'art. 50, comma 4, della Legge n. 108 del 2021 che ha convertito il D.L. n. 77/2021), le penali dovute per il ritardato adempimento sono determinate in

misura giornaliera tra lo zero virgola sei per mille (0,6 per mille) e l'uno per mille (1 per mille) dell'ammontare netto contrattuale, da determinare, in base all'insindacabile valutazione del R.U.P., in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. Esse non possono comunque superare complessivamente il venti per cento (20%) dell'ammontare netto contrattuale, pena la facoltà per il Comune di Ceggia di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

3. Essendo le opere in oggetto finanziate con le risorse del PNRR che prevede il rispetto di determinate tempistiche, se l'Appaltatore per suo ritardo dovesse compromettere il rispetto di dette tempistiche e delle scadenze ivi indicate, sarà chiamato a rispondere del danno subito dal Comune di Ceggia in caso di parziale o mancata corresponsione del contributo.

**ARTICOLO 9 (OBBLIGHI EX ART. 47 D.L. 77/2021, CONVERTITO IN
L. N. 108/2021)**

1. Trattandosi di opere finanziate dal PNRR, l'Appaltatore:

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47 comma 4 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, dichiara, che per l'esecuzione del contratto del servizio o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, il numero di 4 lavoratori da destinare all'impiego della commessa in questione; qualora, lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto, fosse necessario effettuare delle nuove assunzioni, il prestatore del servizio si impegna a rispettare l'obbligo di assumere almeno il 30% di dette nuove assunzioni da destinarsi all'occupazione di giovani con età inferiore a 36 anni e all'occupazione femminile.

2. Il mancato adempimento di quanto disposto dal citato art. 47 commi 3 e 3 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, in conformità al comma 6 di detto articolo, determinerà l'applicazione delle penali previste dall'art. 8, comma 2, del presente contratto.

3. Inoltre la violazione del comma 3 dell'art. 47 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare in forma singola o in raggruppamento temporaneo, per 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte con le risorse dell'art. 47 comma 1 della citata legge 108.

ARTICOLO 10 (PARI OPPORTUNITA' E INCLUSIONE LAVORATIVA)

1. Ai sensi dell'articolo 47, comma 6, del D.L. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, in caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al comma 3, al comma 3 bis, ovvero al comma 4, dell'art 47 del D.L.77/2021 è comminata una penale pari al 1% dell'importo contrattuale.

ARTICOLO 11 (LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI)

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è prevista la corresponsione in favore dell'Appaltatore dell'anticipazione da erogare e recuperare alle condizioni di legge.

2. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle trattenute di legge, raggiunga la cifra di centocinquantamila/00 euro (€ 150.000,00).

3. Lo stato d'avanzamento lavori verrà adottato dal Direttore dei Lavori entro trenta (30) giorni dalla data di maturazione dell'importo di cui al precedente comma.

4. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette (7) giorni dall'adozione degli stessi, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

5. I pagamenti in acconto avverranno con le modalità indicate dall'art. 113 bis, commi da 1-bis a 1-septies del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

6. Il pagamento degli acconti dovuti, salvi i presupposti di legge (a titolo

esemplificativo acquisizione DURC, emissione fattura, verifiche di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del D.P.R. n. 602/1973) dovrà essere effettuato entro trenta (30) giorni dall'adozione di ogni stato di avanzamento.

7. All'esito positivo del collaudo/certificato di esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a sette (7) giorni dallo stesso, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta (30) giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo/certificato di regolare esecuzione.

8. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2 del codice civile.

ARTICOLO 12 (PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI)

1. L'Appaltatore, una volta stipulato il contratto, e non oltre sette (7) giorni dalla data della stipulazione, dovrà prendere accordi con la Direzione Lavori per presentare alla Stazione Appaltante il programma esecutivo dettagliato per l'esecuzione dei lavori. In ogni caso il suddetto programma dovrà essere presentato al Comune di Ceggia entro venti (20) giorni dalla data di stipula del contratto.

ARTICOLO 13 (SOSPENSIONI DEI LAVORI)

1. Il Comune di Ceggia e l'Appaltatore si danno reciprocamente atto che trova applicazione per le sospensioni dei lavori l'articolo 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. oltre a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto depositato agli atti dell'Ente.

ARTICOLO 14 (CONTROLLI)

1. Durante il corso dei lavori la Stazione Appaltante (S.A.) potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento relative ad impianti

ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.

2. Si richiamano inoltre gli oneri dell'Appaltatore circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti e impianti di cui all'art. 32, comma 4 lettere e) ed i) del D.P.R. 207/2010.

3. I controlli e le verifiche eseguite dalla S.A. nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo al Comune.

ARTICOLO 15 (SPECIFICHE MODALITA' E TERMINI DI COLLAUDO)

1. Il comune di Ceggia e l'Appaltatore si danno reciprocamente atto che per il collaudo si applicano le disposizioni di cui all'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 trovano applicazione le disposizioni di cui alla Parte II, titolo X, del D.P.R. 207/2010.

ARTICOLO 16 (PROTOCOLLO DI LEGALITÀ)

1. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al "Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizza nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto in Venezia in data 17 settembre 2019, tra Regione Veneto, Associazione dei Comuni del Veneto (ANCI Veneto), l'Unione Provincie del Veneto (UPI) e gli Uffici Territoriali del Governo del Veneto.

ARTICOLO 17 (RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO)

1. Il Comune di Ceggia e l'Appaltatore si danno reciprocamente atto che trovano

applicazione per la risoluzione e il recesso del presente contratto gli articoli n. 108 e n. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e l'articolo 92 del D.Lgs. 81/2008.

2. La S.A. recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e all'articolo 84, comma 4 del D.lgs. 159/2011.

3. La S.A. ha facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

a) Ingiustificato ritardo dei lavori ed inottemperanza del termine assegnato all'Appaltatore, o che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al venti per cento (20%) dell'importo contrattuale netto, ai sensi dell'art. 50 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, fermo restando il pagamento delle penali;

b) Ingiustificato ritardo nell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 47, commi 3 e 3-bis del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al venti per cento (20%);

c) Inadempimento o ritardo nell'adempimento dell'obbligo di assunzione di cui all'art. 47, comma 4 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al venti per cento (20%);

4. L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili e nell'ambito dei rapporti con la stazione appaltante, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ceggia. Il comune, verificata la violazione di uno o più dei suddetti obblighi, la contesta per iscritto all'Appaltatore assegnando un termine non superiore a dieci (10) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o

risultassero non accoglibili, il comune procederà all'applicazione della penale di cui all'articolo 7 del presente contratto, oppure, nei casi considerati più gravi dal predetto Codice, alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e all'incameramento della cauzione definitiva. Il comune può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2 del D.Lgs. 104/2010. È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

5. In relazione alle previsioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, l'Appaltatore ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Ceggia, per il triennio successivo alla conclusione del rapporto di ciascun dipendente, che abbiano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune. Il presente contratto dovrà considerarsi risolto qualora emergesse, per effetto dei controlli esercitati dal Comune l'evidenza della conclusione dei rapporti di cui sopra.

ARTICOLO 18 (MODALITA' DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE)

1. Il Comune di Ceggia e l'Appaltatore si danno reciprocamente atto che eventuali controversie relative all'esecuzione del presente contratto sono di competenza esclusiva del giudice ordinario, con esclusione dell'arbitrato.

2. L'Appaltatore accetta come Foro competente il Foro di Venezia.

ARTICOLO 19 (CAUZIONE DEFINITIVA)

1. Il Comune di Ceggia e l'Appaltatore dichiarano che, a garanzia del mancato o inesatto adempimento del presente contratto, l'Appaltatore ha costituito, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., cauzione definitiva, a mezzo

polizza fidejussoria assicurativa numero 0899424684, in data 27/06/2023, stipulata con HDI Assicurazioni s.p.a., Agenzia di San Martino Buon Albergo (VR), per cinquantunmilaseicentosessantaquattro/14 euro (€ 51.664,14).

2. Copia della suddetta polizza fideiussoria è stata acquisita, in allegato alla nota trasmessa dall'Appaltatore in data 29/06/2023 registrata al protocollo del Comune di Ceggia il 29/06/2023 al numero 7565; detta polizza è conservata agli atti del Comune di Ceggia.

3. Il Comune e l'Appaltatore si danno reciprocamente atto che la suddetta garanzia è ridotta del cinquanta per cento (50 %) rispetto alla misura fissata dalla legge, in quanto l'Appaltatore è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 prevista dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. L'importo della cauzione è ridotto di un ulteriore venti per cento (20%) in quanto l'Appaltatore è in possesso della certificazione ISO 14001.

4. Il Comune e l'Appaltatore si danno reciprocamente atto che la suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei termini e per gli importi previsti dall'articolo 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

5. Il Comune e l'Appaltatore concordano che, nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione e che l'Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione medesima, nel termine assegnatogli, se la S.A. abbia dovuto, nel frattempo, valersi in tutto o in parte di essa.

6. Il Comune e l'Appaltatore si danno reciprocamente atto che la suddetta cauzione cessa di avere effetto dalla data di emissione del collaudo provvisorio/del certificato di regolare esecuzione, come previsto dall'art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 20 (POLIZZA ASSICURATIVA)

1. Il Comune di Ceggia prende atto che l'Appaltatore, come previsto dall'art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha stipulato polizza assicurativa numero 2002220, in data 27/06/2023, con REVO Insurance S.p.A., Agenzia di Verona, per un massimale di unmilione duecentonovantunomilaseiscentotré/00 euro (€ 1.291.603,00) per danni ad impianti ed opere, di centomila/00 euro (€ 100.000,00) per danni agli impianti ed opere preesistenti.
2. La polizza di cui al precedente punto 1 copre anche la responsabilità civile verso terzi per un massimale di unmilionesettecentomila/00 euro (€ 1.700.000,00) ed ha durata, per legge, fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici (12) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
3. Copia della suddetta polizza è stata acquisita, come allegato alla nota, in data 29/06/2023, trasmessa dallo stesso Appaltatore e ricevuta al protocollo del Comune di Ceggia il 29/06/2023 al n. 7565. Detta polizza è conservata agli atti del Comune di Ceggia.

ARTICOLO 21 (SUBAPPALTO)

1. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle altre disposizioni di legge in materia, tenuto conto che non potranno essere oggetto di subappalto le prestazioni o lavorazioni indicate nella parte 9, dall'art. 53 all'art. 59 del capitolato speciale d'appalto fra quelle che debbono necessariamente essere eseguite a cura dell'aggiudicatario.
2. Fatta eccezione da quanto previsto all'art. 105, comma 13, la S.A. non provvede al pagamento diretto dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti e i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'Appaltatore il quale è obbligato a trasmettere al Comune

entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, il Comune sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

ARTICOLO 22 (OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI)

1. Il signor Balin Luigino dichiara che l'Appaltatore applica ai propri lavoratori dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore edile - industria, ed agisce, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, sanitari e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

ARTICOLO 23 (OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE)

1. L'Appaltatore risulta in regola con le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, numero 68.

ARTICOLO 24 (REGOLARITA' CONTRIBUTIVA)

1. Il Comune di Ceggia dà atto che l'Appaltatore è in regola con gli adempimenti contributivi, come risulta dal Dure On Line protocollo INAIL_39038865 richiesto in data 11/06/2023 con scadenza validità il 09/10/2023.

ARTICOLO 25 (DOMICILIO DELL'APPALTATORE)

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio nel comune di Ceggia, all'indirizzo Piazza 13 Martiri n. 3, Ceggia (VE).

ARTICOLO 26 (SPESE CONTRATTUALI)

1. L'Appaltatore assume a proprio carico le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

2. Le spese contrattuali sono a carico dell'Appaltatore che ha già provveduto a depositarle presso il Tesoriere dell'ente.

ARTICOLO 27 (REGISTRAZIONE)

1. Le parti del presente atto dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell' I.V.A., per cui chiedono la registrazione in misura fissa.

ARTICOLO 28 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

1. L'Arch. Mauro Montagner informa l'Appaltatore che "titolare" del trattamento è la Dott.ssa Agnese Borin, Responsabile del Primo Settore del Comune di Ceggia.

Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto dei documenti richiamati nel presente atto e mi esonero dal leggerli.

E richiesto, io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto da me redatto su supporto informatico non modificabile di cui ho dato lettura, mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti, composto da n. venti pagine a video.

Essi lo hanno approvato e sottoscritto in mia presenza mediante apposizione di firma digitale, risultano a me Ufficiale Rogante, validi e non revocati sulla base dell'apposita attestazione generata dal rispettivo certificatore all'atto dell'apposizione della loro firma.

Essendo le opere in oggetto finanziate con le risorse del PNRR per cui il Decreto n. 217 del 15/07/2021 prevede il rispetto di determinate tempistiche, il prestatore del servizio che per suo ritardo dovesse compromettere il rispetto di dette tempistiche e delle scadenze ivi indicate, sarà chiamato a rispondere del danno subito dall'Ente in caso di parziale o mancata corresponsione del contributo.

Per il Comune di Ceggia, Montagner Mauro

Per la Brenta Lavori s.r.l., Balin Luigino

L'Ufficiale rogante, cav. Bortolan Simone